



COMUNE DI
MONTEGRIDOLFO

PROVINCIA DI RIMINI
47837 - Via Roma, n°2



ORDINANZA N.7/2020

PROT.

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO ULTERIORE DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON ORDINANZA N. 46 DEL 22/03/2020. PROROGA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N. 6/2020 DEL 28.03.2020.

IL SINDACO

RICHIAMATA:

- la precedente Ordinanza n. 6 del 28.03.2020 che, per chiarezza espositiva si riporta integralmente qui di seguito:

“VISTI:

- *il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;*
- *il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;*
- *il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
- *il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;*
- *il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- *il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
- *il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili*

sull'intero territorio nazionale”;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 44 del 20 marzo 2020 con cui sono state previste ulteriori disposizioni relative al territorio della Provincia di Rimini finalizzate ad un rafforzamento delle misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la diffusione del virus COVID19 a causa della preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID-19 nei territori dei due Distretti sanitari di Rimini, rappresentata dal Direttore Generale dell'ASL della Romagna con nota del 16 marzo 2020 prot.2020/0067140/P che rischia di mettere in gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell'intera area riminese, considerato inoltre che alcuni territori della Provincia (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste un'assidua mobilità di interscambio e che tale provincia presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante ed in costante aumento;
- la dichiarazione del Direttore Generale dell'AUSL del 21 Marzo 2020 dove rimane forte la “preoccupazione sulla capacità, nelle prossime settimane, di dare adeguata risposta sanitaria ad un flusso di patologia così rilevante e conseguentemente sarà molto importante tutto ciò che si potrà garantire, attraverso uomini e mezzi, per il più rigoroso controllo della mobilità delle persone tra i Comuni della provincia e nondimeno verso i territori di confine con la provincia di Pesaro – Urbino e della Repubblica di San Marino, anch'essi pesantemente colpiti dal coronavirus”, indicando ulteriori misure di contenimento sociale quali mezzi più potenti per limitare la circolazione del virus e farci uscire più rapidamente da questa difficile situazione;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25-3-2020;
- la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini ha individuato i varchi di controllo che dovranno essere presidiati dalle forze di polizia ed i punti di blocco stradali ove dovrà essere interdetta la circolazione, della cintura provinciale e interna;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 24 Marzo 2020 ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TERRITORI DELLE PROVINCE DI PIACENZA E RIMINI. REVOCA DELLE PRECEDENTI ORDINANZE NN. 44 E N. 47 – 2020
- Le proprie precedenti Ordinanze Sindacali n. 4/2020 e n. 5/2020;

RICHIAMATA la propria nota Prot. N. 1202/2020 inviata all'Unità di crisi istituita presso la Prefettura di Rimini con la quale si evidenziava la grave problematica sorta a seguito della chiusura di tutti i varchi di accesso al territorio delle Marche dai Comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio che stava costringendo i cittadini ivi residenti a percorrere molti chilometri in più per potersi recare al lavoro al fine di essere sottoposti ai controlli sugli spostamenti;

PRESO ATTO della immediata risposta alla nota di cui sopra pervenuta dalla Regione – Servizio Area Romagna che evidenziava “la necessità di apportare alcune modifiche alla mappa che individua nel dettaglio la localizzazione dei varchi con controllo e dei punti di chiusura delle strade, al fine di attuare nel miglior modo possibile quanto disposto dall'ordinanza stessa” precisando altresì che la mappa così aggiornata entrerà in vigore da lunedì 30 Marzo 2020;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione all'ordinanza regionale tenendo conto della mappa allegata così come da ultimo aggiornata ordinando l'istituzione di blocchi stradali con interdizione totale alla circolazione sulle aree di circolazione individuate dall'Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini, lasciando aperto un varco presidiato dalle forze dell'ordine sulla SP 17 a Ovest dell'incrocio con SP Carrate;

CONSIDERATO che sul territorio di Montegridolfo in corrispondenza dei punti individuati, dall'Agenzia Regionale Sicurezza e territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna – Ambito di Rimini, sono presenti telecamere di videosorveglianza le cui registrazioni sono a disposizione della Polizia Locale

dell'Unione della Valconca;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA
dal 30 marzo fino al 3 aprile 2020

è disposta l'istituzione di blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sulle seguenti aree di circolazione individuate dall'Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini di seguito individuati:

- BP_07 Confine Provincia Rimini - Pesaro Urbino: accesso a Via Ca' Baldo da incrocio SP 17;
- BP_08 Confine Provincia Rimini - Pesaro Urbino: accesso a Via Pozze da incrocio SP 17;
- BP_09 Confine Provincia Rimini - Pesaro Urbino: su SP 17 a Ovest dell'incrocio con SP Carrate;
- BP_49 Confine Provincia Rimini - Pesaro Urbino: Via Tavolino.

Al fine di dare esecuzione a quanto sopra riportato è disposta la seguente regolamentazione della circolazione:

BP_07 - Sull'accesso a Via Ca' Baldo da incrocio SP 17:

- blocco totale;
- divieto di transito;
- sistema di video sorveglianza.

BP_08 - Sull'accesso a Via Pozze da incrocio SP 17:

- blocco totale;
- divieto di transito;
- sistema di video sorveglianza.

BP_09 - Varco con controllo su SP 17 a ovest dell'incrocio con SP Carrate

- varco semi-aperto che sarà presidiato dalle Forze dell'Ordine;
- sistema di video sorveglianza.

BP_49 - Sull'accesso a Via Tavolino dal confine con la Regione Marche;

- sblocco totale;
- divieto di transito;
- sistema di video sorveglianza.

Gli effetti della presente ordinanza decorrono dal 30 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

A decorrere dalle ore 24 del 29 marzo 2020 si intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali n. 4 e n. 5 richiamate in premessa.

ORDINA, altresì

a coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza, domicilio o dimora di autocertificare, a richiesta degli organi di vigilanza, le ragioni dello spostamento sottolineando che è prescritto il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ("per trasferimento in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del DPCM del 22 marzo 2020) situazioni di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 e art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020) ovvero per motivi di salute;

il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di euro 400, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 1981; che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale

*Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.*

DISPONE

L'Ufficio Tecnico del Comune dovrà provvedere:

- *alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;*
- *alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza.*

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montegridolfo.

Si trasmette il presente provvedimento a:

Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it

Polizia Locale dell'Unione della Valconca

All'Ufficio tecnico del Comune di Montegridolfo

Ai Carabinieri del Comando di Saludecio

Al Comune di Tavullia”

VISTO il D.P.C.M. DEL 01.04.2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA l'ordinanza del 03 aprile 2020 del Ministero della Salute a firma congiunta del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

RICHIAMATA da ultimo l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 04 aprile 2020;

RITENUTO di dare attuazione a quanto sopra;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

È prorogata fino al 13 aprile 2020

O

fino ad ulteriore proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri

l'istituzione di blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sulle seguenti aree di circolazione individuate dall'Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini di seguito individuati:

- BP_07 Confine Provincia Rimini - Pesaro Urbino: accesso a Via Ca' Baldo da incrocio SP17;
- BP_08 Confine Provincia Rimini - Pesaro Urbino: accesso a Via Pozze da incrocio SP 17;
- BP_09 Confine Provincia Rimini - Pesaro Urbino: su SP 17 a Ovest dell'incrocio con SP Carrate;
- BP_49 Confine Provincia Rimini - Pesaro Urbino: Via Tavolino.

Al fine di dare esecuzione a quanto sopra riportato è disposta la seguente regolamentazione della circolazione:

BP_07 - Sull'accesso a Via Ca' Baldo da incrocio SP 17:

- blocco totale;
- divieto di transito;
- sistema di video sorveglianza.

BP_08 - Sull'accesso a Via Pozze da incrocio SP 17:

- blocco totale;
- divieto di transito;
- sistema di video sorveglianza.

BP_09 - Varco con controllo su SP 17 a ovest dell'incrocio con SP Carrate

- varco semi-aperto che sarà presidiato dalle Forze dell'Ordine;
- sistema di video sorveglianza.

BP_49 - Sull'accesso a Via Tavolino dal confine con la Regione Marche;

- sblocco totale;
- divieto di transito;
- sistema di video sorveglianza.

ORDINA, altresì

a coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza, domicilio o dimora di autocertificare, a richiesta degli organi di vigilanza, le ragioni dello spostamento sottolineando che è prescritto il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ("per trasferimento in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del DPCM del 22 marzo 2020) situazioni di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 e art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020) ovvero per motivi di salute;

il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di euro 400, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 1981;

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

DISPONE

L'Ufficio Tecnico del Comune dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montegridolfo.

Si trasmette il presente provvedimento a:

Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it

Polizia Locale dell'Unione della Valconca

All'Ufficio tecnico del Comune di Montegridolfo

Ai Carabinieri del Comando di Saludecio

Al Comune di Tavullia

Montegridolfo, li 04.04.2020

Il Sindaco
Per. Ind. Lorenzo Grilli
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)